

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (766);	
CICCARDINI ed altri: Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa (79);	
IANNIELLO ed altri: Ampliamento del ruolo del personale operaio, nuova classificazione professionale ed assunzione degli ex allievi operai giudicati « idonei » (174);	
GALLONI ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (688)	33
PRESIDENTE	33, 34, 36, 38, 39
BUFFONE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	36, 38, 39
IANNIELLO, <i>Relatore</i>	34, 36, 38
TRANTINO	35, 38, 39
VETERE	34, 38, 39
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	56

La seduta comincia alle 11,30.

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (766); e delle proposte di legge Ciccardini ed altri: Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa (79); Ianniello ed altri: Ampliamento del ruolo del personale operaio, nuova classificazione professionale ed assunzione degli ex allievi operai giudicati « idonei » (174); Galloni ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa », e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ciccardini ed altri: « Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa; Ianniello ed altri: « Ampliamento del ruolo del personale operaio, nuova classificazione professionale ed assunzione degli ex allievi operai giudicati idonei »; Galloni ed altri: « Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa ».

IANNIELLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è a tutti noto ci ritroviamo in questa sede a seguito delle conclusioni adottate nell'ultima seduta della nostra Commissione, quando fu stabilito di sottoporre alla Commissione bilancio alcuni emendamenti che il Governo riteneva di dover presentare in sostituzione di quelli presentati da me e da altri colleghi, e sui quali la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario.

Siamo ora confortati dal parere favorevole espresso dalla Commissione suddetta in merito ai tre emendamenti presentati dal Governo, mentre, a maggioranza, sono stati respinti tutti gli altri emendamenti.

Da parte mia dichiaro che ritirerò tutti gli emendamenti a suo tempo presentati, e sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ma in proposito vorrei fare una breve considerazione.

Nel rispetto delle norme regolamentari, io accetto le decisioni della Commissione bilancio in merito agli emendamenti che comportano un ulteriore onere finanziario (anche se questi aumenti erano determinati da aggiustamenti tecnici che, comunque, l'Amministrazione della difesa dovrà apportare per evitare ingiustificate sperequazioni), ma non posso, con la stessa disinvoltura, accettare il parere della V Commissione su quegli emendamenti che non comportano un aumento delle spese. Dico questo per motivi di principio. Infatti, valendo per tutte le norme regolamentari, quando non ci sono oneri finanziari l'atteggiamento della V Commissione costituisce una interferenza nel merito delle competenze della mera Commissione, in quanto ogni sua decisione precluderebbe la possibilità da parte no-

stra di accettare o di respingere emendamenti che non comportino un aumento di spesa.

La Commissione bilancio, invece, ha espresso parere contrario, a maggioranza, anche su emendamenti che non comportavano alcun aumento di oneri o che ne comportavano in piccola misura largamente compensata dal fatto che non tutta la cifra prevista in 1.500 milioni potrà essere utilizzata in quanto le norme non andranno più in vigore dal 1° gennaio, come previsto, ma dal momento in cui il provvedimento avrà terminato il suo *iter*. Tutto questo fu fatto presente nella riunione della Commissione bilancio, ma inutilmente.

Questi i motivi del mio rammarico, anche perché alcuni di questi emendamenti ci erano stati raccomandati dalla VII Commissione nel suo parere. Mi renderò promotore, ritengo insieme ad altri colleghi, di un'apposita iniziativa perché gli errori compiuti con la mancata accettazione degli emendamenti presentati possano essere eliminati.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo, esprimo il mio parere favorevole, pur con le riserve e le considerazioni sul comportamento della V Commissione, perché in essi viene accolto, anche se parzialmente, quanto da me e da altri colleghi era stato proposto.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso il 21 marzo 1973 dalla Commissione bilancio: « La Commissione delibera, all'unanimità, di esprimere parere favorevole sugli articoli 3-bis, 3-ter e 3-*quater* proposti dal Governo e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 20 marzo 1973. La Commissione delibera, invece, a maggioranza, di esprimere parere contrario sugli emendamenti, rispettivamente all'articolo 3-ter e all'articolo 5, proposti dal deputato Ianniello, poiché tali emendamenti implicano una maggiore spesa in misura indeterminata, a fronte della quale non risulta individuata o prospettata alcuna indicazione di copertura ».

VETERE. Desidero fare alcune osservazioni sul disegno di legge e sugli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole e contrario.

Il provvedimento di legge viene approvato con un certo ritardo e questo ha nociuto a chiarire la natura degli emendamenti. La questione che viene risolta con questo disegno di legge esiste da molti anni ed il gruppo comunista proprio per questo motivo riteneva che si potesse giungere all'approvazione del

provvedimento, ma era d'accordo di fare un ulteriore passo nei confronti della Commissione bilancio per vedere accolti gli emendamenti presentati dal gruppo comunista insieme all'onorevole Ianniello. Questo passo non ha ottenuto un risultato soddisfacente. Infatti se questo provvedimento ha come scopo principale di sanare la posizione del personale che ricopriva mansioni superiori senza avere riconoscimenti, però, la corrispondente collocazione ed il relativo trattamento, tanto che la qualifica di operaio comune viene sostanzialmente eliminata nel nuovo inquadramento, allora dovevamo insistere su quegli emendamenti che cercavano di risolvere in modo definitivo questo problema.

La Commissione bilancio, a maggioranza (il gruppo comunista si era pronunciato a favore degli emendamenti) ha espresso parere contrario sugli emendamenti all'articolo 3-ter ed all'articolo 5 perché non è stata indicata alcuna copertura. Al riguardo potrei citare una serie di provvedimenti sottoposti alla nostra attenzione che riguardano situazioni diverse del personale della pubblica amministrazione, in cui vengono stanziati somme assai più cospicue del miliardo e mezzo previsto nel disegno di legge al nostro esame e che risolvono problemi che presentano una minore urgenza. Purtroppo di fronte al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, siamo costretti a ritirare gli emendamenti di cui siamo cofirmatari.

Onorevole sottosegretario, non mi convince molto il fatto che gli emendamenti accolti dalla Commissione bilancio concernono anche quel personale che non ha un rapporto diretto con l'amministrazione della difesa, ma soltanto indiretto in quanto è in rapporto con alcune cooperative o ditte che svolgono un'attività all'interno di tale amministrazione attingendo ai fondi previsti in bilancio. Questo personale, dopo aver partecipato a dei concorsi interni viene assunto entro un limite di seicento unità, se non erro, a partire dal 20 giugno 1971. Sono d'accordo su ciò, ma ritengo che una successiva iniziativa legislativa dovrà risolvere il problema di migliaia di lavoratori che ancora oggi continuano a svolgere un'attività alle dipendenze o nell'interesse dell'amministrazione della difesa senza essere dei dipendenti dello Stato e neanche con un rapporto precario, in quanto non sono né cottimisti né giornalieri, ma dipendenti delle cooperative o delle ditte appaltatrici costituite dall'amministrazione della difesa. Queste ditte e cooperative, però, sono in larga misura delle ditte di co-

modo nei cui consigli di amministrazione numerosissimi sono gli ufficiali superiori in congedo (ammiragli, generali e colonnelli) che poi diventano dirigenti di queste ditte. Occorre stabilire che si provvede all'assunzione di questo personale (si tratta di settemila-ottomila persone) che svolge questa attività nell'interesse dell'amministrazione della difesa e con carattere di continuità (non per un mese o due), tanto che l'emendamento proposto dal Governo si riferisce alle attività prestate anteriormente al 1971 e che pertanto sono svolte a tutt'oggi. Non è più sostenibile che nell'amministrazione della difesa vi siano attività spurie sotto ogni punto di vista, anche perché non è del tutto infondato il sospetto che si tratti di attività che si prestano a molte possibili manovre, e su ciò non posso essere d'accordo. Si può risolvere questo problema anche se non attraverso l'assunzione diretta dell'amministrazione della difesa, commettendo appalti a ditte private che hanno la possibilità di esplicare qualsiasi attività nell'interesse dell'amministrazione della difesa. La nostra opinione è che in numerosi settori dell'amministrazione della difesa non esistano ragioni di opportunità politica, né di politica militare, che possano impedire a ditte private di svolgere una vasta gamma di attività, così come del resto avviene in gran parte dei paesi europei. Tuttavia, se l'amministrazione ritenesse di dover procedere in proprio alla realizzazione di alcune lavorazioni, a nostro avviso tali attività dovrebbero essere svolte direttamente dalla amministrazione stessa nel caso in cui avessero carattere continuativo, mentre potrebbero essere invece commesse a ditte private nel caso contrario.

Concludendo, quindi, dopo questi rilievi che non sono affatto marginali, noi annunciamo che voteremo a favore del disegno di legge, in quanto riteniamo che esso, in qualche misura, soddisfi le esigenze avanzate dai lavoratori in merito ad una migliore collocazione della loro attività. Comunque, ci renderemo promotori di iniziative perché siamo del parere che questo pressante problema non possa essere risolto in questa sede tramite la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame.

TRANTINO. Il gruppo del MSI-Destra nazionale è favorevole al disegno di legge in esame per due ordini fondamentali di considerazioni: e cioè per rispetto dei diritti quesiti e per la difesa dell'attesa di consolidamento dei diritti attuali, perché lo Stato deve

riconoscere l'attività progressiva esercitata da queste categorie di persone.

Tuttavia, per lealtà deontologica, essendo la nostra una delle Commissioni più libere, per il valore dei suoi componenti, noi riteniamo di dover condividere le perplessità espresse dal relatore sul parere emanato dalla Commissione quinta in merito ad una certa procedura restrittiva che potrebbe apparire punitiva nei confronti di attese che noi consideriamo primarie.

PRESIDENTE. Poiché da taluni commissari si è espresso disappunto per la decisione della Commissione bilancio, io non posso sottolineare che la stessa Commissione non ha fatto altro che esercitare la sua competenza stabilita dall'articolo 93 del Regolamento; ai sensi del comma terzo del medesimo articolo, qualora la nostra Commissione non ritenesse di poter aderire a tale parere, non si avrebbe altra alternativa che la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

D'altro canto, come il relatore ha già inizialmente sottolineato, gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sono da intendersi ritirati.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

IANNIELLO, Relatore. Non ho nulla da aggiungere alle considerazioni svolte in precedenza.

BUFFONE, Sottosegretario di Stato per la difesa. A nome del Ministero della difesa, desidero esprimere sentimenti di gratitudine alla Commissione affari costituzionali la quale, concludendo l'iter di questo provvedimento legislativo, chiude una vicenda che ha fatto registrare aspetti assai drammatici. In particolare, desidero ringraziare il relatore, del quale condivido il travaglio e le preoccupazioni: il deputato Ianniello sa perfettamente che il Ministero della difesa, pur cercando di venire incontro alle esigenze che sono alla base di alcuni degli emendamenti presentati, non ha potuto esimersi dal prendere in considerazione alcune ragioni di assonanza che rendono opportuna la elaborazione di un testo organico, con particolare riferimento alla situazione dei lavoratori inquadrati dalla legge n. 90 che non hanno la possibilità di riscattare il servizio prestato. Ricordo anche che gli articoli aggiuntivi presentati dal Governo tendevano ad accogliere ed approfondire le motivazioni poste a base delle proposte di mo-

difica avanzate dai deputati Ianniello e Vetere.

Rispondendo alle osservazioni del deputato Vetere, vorrei chiarire che il Ministero della difesa ritiene di avere le carte in regola: sono già stati programmati, infatti, alcuni lavori che saranno eseguiti da mano d'opera estranea all'amministrazione: non dobbiamo però dimenticare che i nostri organici non possono essere ampliati a dismisura e che, d'altra parte, il grosso provvedimento che ci accingiamo a votare inserisce tra il personale dell'amministrazione della difesa coloro che, alla data del 30 giugno, avessero due anni di anzianità ed avessero inoltre prestato servizio con qualifica diversa da quella di manovale. A questa categoria di personale sarà riservato un concorso apposito. Noi, quindi, in ossequio alle direttive che eventualmente il Parlamento dovesse impartire, siamo disposti a rivedere l'organizzazione di questo settore, ma vorrei assicurare il deputato Vetere che la nostra amministrazione non ha alcun interesse a mantenere una situazione anomala. Ora, il provvedimento che stiamo per varare ci consentirà di fare un passo avanti nel superamento di questa situazione, però, indubbiamente, si renderà necessaria una ulteriore acquisizione di elementi qualificati. Infatti, noi non abbiamo potuto estendere il concorso anche ai manovali perché l'amministrazione della difesa richiede personale qualificato.

In definitiva, vorrei che i colleghi avvertissero l'orgoglio di aver dato vita ad un provvedimento che investe la vita di circa settemila cittadini e delle loro famiglie. Ci sarà possibile fare meglio con altri provvedimenti. Ci ripromettiamo di farlo e di riprendere il discorso qui avviato che è di fondamentale importanza.

Ciascuno di noi ha visto vanificate, nel corso dell'iter di questo provvedimento, qualcuna delle sue aspettative; ciò nonostante, sono convinto che si possa egualmente esprimere la nostra soddisfazione per quanto è stato fatto nei confronti di questa categoria di lavoratori.

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione assuma come testo base il disegno di legge n. 766.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 1.

La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

La deroga prevista dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti o assimilati, si applica anche per il personale operaio del Ministero della difesa.

(È approvato).

ART. 2.

La tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è sostituita dalla tabella 2 annessa alla presente legge.

Nella prima applicazione della nuova tabella i posti che risulteranno vacanti nelle dotazioni organiche della categoria degli operai specializzati e di quella degli operai qualificati, ridotti questi ultimi dei posti da mettere a concorso ai sensi del successivo articolo 3, saranno conferiti, mediante inquadramento e ferma restando la qualifica di mestiere, agli operai appartenenti alle categorie immediatamente inferiori che, in applicazione della tabella stessa, risultino soppresse.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma compete il parametro immediatamente superiore a quello in godimento.

(È approvato).

ART. 3.

Nella prima applicazione dei nuovi organici delle maestranze del Ministero della difesa, le vacanze nella categoria degli operai qualificati potranno essere coperte, fino al limite massimo di 2.000 posti, mediante concorsi riservati, ai diplomati delle scuole allievi operai delle Forze armate, indipendentemente dalla qualificazione professionale nella quale hanno conseguito il relativo attestato di idoneità. Tali concorsi dovranno essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi suddetti resta in ogni caso subordinata

al possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano, senza demerito, la loro opera da almeno due anni con rapporto individuale e diretto nell'amministrazione della difesa come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero della difesa, sono ammessi a concorsi riservati per l'assunzione ad operaio di detto Ministero. A detti concorsi sono altresì ammessi gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della difesa in mansioni salariali diverse da quella di manovale.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma occorre il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ad eccezione del limite massimo di età.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

La norma dell'articolo 64, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è applicabile, anche oltre i limiti dei contingenti previsti dall'articolo stesso, a coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano da almeno due anni la loro opera senza demerito, con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa, anche se non retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa di detto Ministero, nonché al personale dipendente dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino

utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni impiegate.

Per la decorrenza giuridica delle assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma e per i successivi collocamenti in ruolo si applicano le disposizioni rispettivamente del terzo e sesto comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

In corrispondenza delle assunzioni di cui al presente articolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

IANNIELLO, Relatore. A mio avviso si sarebbe dovuto inserire in questo articolo aggiuntivo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3-bis, testé approvato.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su questo testo ed eventuali ulteriori modifiche che avessero conseguenze finanziarie dovrebbero essere riproposte all'esame della medesima Commissione; non possiamo, quindi, apportare modifiche del tipo proposto dal relatore.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo dell'articolo 3-ter.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

ART. 3-quater.

Il periodo in cui il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli 3-bis e 3-ter ha prestato la sua opera nelle condizioni dagli articoli stessi previste e per il quale non siano stati versati contributi assicurativi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riscattabile, agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 64, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

A favore del personale, e suoi aventi causa, che, per ragioni di età o per altri motivi,

non ottenga l'assunzione prevista dagli articoli 3-bis e 3-ter, l'Amministrazione della difesa provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, relativamente all'attività svolta nelle condizioni di cui agli articoli predetti, per la quale non siano stati versati contributi assicurativi. I contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale sono determinati secondo le norme della predetta assicurazione considerando la paga iniziale che gli interessati avrebbero percepito se avessero prestato servizio come dipendenti dello Stato, nella categoria degli operai qualificati.

VETERE. Pur riconfermando il nostro voto favorevole a questo provvedimento, non posso fare a meno di considerare assolutamente errato che alla fine del secondo comma di questo articolo aggiuntivo non siano state aggiunte le parole: « e al personale collocato in ruolo o nominato avventizio a norma degli articoli 62 e 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

In sostanza, si dà la facoltà di riscatto ad un personale esterno e non a quello interno all'Amministrazione.

IANNIELLO, Relatore. Non posso che condividere l'osservazione fatta dal deputato Vetere, ma poiché la Commissione bilancio ha dato il suo parere favorevole su questo testo, non posso che confermare il mio consenso all'emendamento presentato dal Governo.

TRANTINO. Anche noi voteremo l'articolo aggiuntivo, pur condividendo tutte le considerazioni fatte dal relatore.

BUFFONE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Con la citata legge n. 90 del 1961 fu sistemato tutto il personale che si trovava in servizio al 31 dicembre 1968.

La suddetta legge riconobbe la possibilità del riscatto a coloro che erano in servizio come temporanei, mentre non lo riconobbe ai giornalieri. Se vogliamo riconoscere la possibilità di ottenere il riscatto anche ai giornalieri, dobbiamo emanare una legge che riguardi tutto il complesso degli operai dello Stato, in quanto la legge n. 90 concerneva lo stato giuridico degli operai dello Stato, non solo di quelli dipendenti dall'amministrazione della difesa. In questo disegno di legge non si sono volute inserire delle norme concernenti tutto il personale statale proprio perché esso è destinato esclusivamente al perso-

nale della difesa. Quando si appronterà un provvedimento di carattere generale, prenderemo in considerazione la posizione dei giornalieri.

TRANTINO. Era questa l'occasione.

VETERE. Bisognava comprendere tutti.

BUFFONE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La Commissione bilancio non ha ritenuto di accettare un emendamento di questo genere che avrebbe avuto applicazione per i soli dipendenti del Ministero della difesa, laddove la citata legge n. 90 riguardava lo stato giuridico degli operai dello Stato.

VETERE. In quello che lei dice vi è una incongruenza.

BUFFONE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'incongruenza vi è stata quando fu approvata la legge n. 90, perché non fu concesso il riscatto al personale giornaliero; tuttavia anche in quella occasione l'esclusione non fu operata senza un motivo: coloro che avevano solo ventiquattro ore di servizio sarebbero stati inseriti come permanenti nel quadro organico dello Stato; per esempio, un manovale che prestava servizio in un cantiere dell'ANAS, assunto con il nullaosta dell'ufficio del lavoro il giorno prima, a distanza di ventiquattro ore sarebbe stato incluso nella legge. I temporanei, invece, avevano prestato come minimo un anno di servizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-*quater* di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno nell'anno stesso a seguito di collocamento a riposo per età nel ruolo e, limitatamente alle categorie degli operai specializzati, qualificati e comuni, anche nell'anno successivo, nonché alle vacanze che si sono formate nell'anno precedente in tutte le categorie, compresa quella dei capi operai, per cause diverse dal collocamento a riposo per età, sia il numero dei posti disponibili

in ciascuna delle categorie medesime, sia le relative qualifiche di mestiere.

Le vacanze comunque non utilizzate negli anni precedenti sono portate in aumento al numero dei posti disponibili determinato ai sensi del primo comma.

Con proprio decreto, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro per la difesa può disporre che tutti o parte dei posti come sopra determinati, vengano portati in aumento della dotazione organica delle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro ruolo.

Le nomine ad operaio nelle diverse categorie dei ruoli delle lavorazioni e del personale dei servizi generali decorrono, agli effetti giuridici, da data non anteriore a quella delle vacanze che si saranno verificate nei ruoli stessi e, agli effetti economici, dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.

(È approvato).

ART. 5.

Presso il Ministero della difesa è costituito il consiglio di amministrazione del personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali.

Il consiglio è composto: dal capo del personale, che lo presiede, da non meno di cinque impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da non meno di quattro rappresentanti degli operai eletti direttamente da tutto il personale operaio. Con la stessa procedura vengono nominati o eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

I membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro della difesa e rimangono in carica per un biennio.

(È approvato).

ART. 6.

Sono abrogati gli articoli 4, 7, 9 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1609 dello stato di

previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario suddetto.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo, accogliendo la proposta di modifica formulata dalla Commissione bilancio nell'emettere il parere sul presente disegno di legge, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma dell'articolo 7.

Pongo in votazione il mantenimento di tale comma.

(È respinto).

Il primo comma dell'articolo 7 s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 7 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 7.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Alle due tabelle annesse al disegno di legge non sono stati presentati emendamenti. Le porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

TABELLA N. 1

Ruoli organici del personale operaio del Ministero della difesa.

CATEGORIE	Ruolo delle lavorazioni	Ruolo dei servizi generali	Totali
Capi operai	2.445	161	2.606
Specializzati	16.090	2.978	19.068
Qualificati	17.210	9.087	26.297
Comuni	230	4.172	4.402
TOTALI	35.975	16.398	52.373

(È approvata).

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

TABELLA N. 2

Qualifiche di mestiere per il personale operaio del ruolo delle lavorazioni.

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
ACETILENISTA	x	x	
ADDETTO AL TRATTAMENTO DEI METALLI	x	x	
- brunitore			
- elettrochimico conduttore di apparecchi per elettrolisi, galvanostegista e galvanoplastiere			
- tempratore			
ACIDISTA	x	x	
- acidista per esplosivi			
AGGIUSTATORE - CONGEGNATORE	x	x	
- aggiustatore meccanico			
- preparatore di gabinetto tecnologico			
- meccanico			
- congegnatore meccanico			
- congegnatore di precisione			
- compressorista			
- montatore di fari			
- montatore di apparecchi antigas			
- montatore di macchine			
- collaudatore meccanico			
- collaudatore di macchine e loro parti			
APPARECCHIATORE TELEGRAFONICO - TELESKRIVENTISTA . .	x	x	
- apparecchiatore radiogoniometrista			
- apparecchiatore telegrafonico			
- apparecchiatore telescriventista			
- meccanico per centrali telefoniche			
ARMAIOLO	x	x	
- armaiolo in genere			
- armaiolo per balipodio			
- livellatore di canne per armi			
- pulitore e revisore specializzato in parti d'arma			

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
ARTIFICIERE - ESPLOSIVISTA	x	x	
- artificiere in genere			
- collaudatore e misuratore di proietti bossoli e artifici vari			
- esplosivista			
- montatore di spolette e artifici			
- pirotecnico			
- preparatore di miscele per esplosivi			
ATTREZZATORE NAVALE	x	x	
- attrezzatore navale e impiombatore di cavi			
ATTREZZATORE DI LINEE TELEGRAFONICHE ANTENNE RADIO E PONTI RADIO	x	x	
- attrezzatore linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio in genere			
- guardialinee telegrafoniche e telefoniche			
ATTREZZISTA PER PARACADUTE	x	x	
(sostituisce: attrezzatore navale aeronautico e paracadutista)			
ATTREZZISTA MECCANICO	x	x	
- affilatore			
- calibrista			
- incisore di metalli			
- stampista			
- pantografista			
- utensilista			
BANDIERAIO	x	x	
CALDERAIO	x	x	
- caldaio e caldaio fucinatoro			
- tubista per caldaie			
CALZOLAIO	x	x	
- calzolaio in genere			
- calzolaio modellista			
- conduttore di macchine per calzature			

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
CARPENTIERE IN LEGNO	x	x	
- bottaio			
- calafato da mazzola in legno			
- carpentiere armatore			
- carpentiere in legno in genere			
- carradore			
- pontiere			
CARPENTIERE IN FERRO E METALLI	x	x	
- calafato da mazzola in ferro			
- ribaditore			
- carpentiere in ferro e metalli in genere			
- tracciatore in metalli			
CINETECNICO	x	x	
- specialista per la registrazione e il mixaggio colonne sonore			
- cinetecnico e montatore di pellicole			
COLLAUDATORE DI AUTOMOTOVEICOLI E MEZZI BLINDO-CORAZ- ZATI E LORO COMPLESSI	x	x	
- collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo- corazzati in genere			
- collaudatore di complessi per automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati			
COLORITORE	x	x	
- smaltatore			
- verniciatore a spruzzo			
- verniciatore addetto ad impianti di verniciatura continua o ad impianti automatici di ver- niciatura			
- pittore			
COIBENTATORE	x	x	
CONDUTTORE DI FORNI NON ELETTRICI	x	x	
CONDUTTORE DI GRU E CARRI PONTE	x	x	
CONDUTTORE DI GRUPPI ELETTROGENI DI POTENZA SUPE- RIORE A 60 KW	x	x	
(sostituisce: conduttore di gruppi elettrogeni)			

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
CONDUTTORE DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI LANA, FILATI O TESSUTI	x	x	
CONDUTTORE DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE		x	
CONDUTTORE PATENTATO DI CALDAIE:			
- con certificato di 1° grado o 2° grado generale	x		
- con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale		x	
CONDUTTORI DI MEZZI SPECIALI		x	
- con patente C o corrispondente patente militare			
- di sollevamento, trasporto e carico, etc.			
- conduttore di macchine agricole			
- conduttore di rulli compressori			
CONDUTTORE DI MEZZI SPECIALI CON PATENTE D E E O CORRISPONDENTI PATENTI MILITARI	x		
CONFEZIONATORE O CONFEZIONATRICE DI MEDICINALI E DI MATERIALI DI MEDICATURA		x	x
CORDAIO	x	x	
DECORATORE O IMBIANCHINO	x	x	
- imbianchino			
- decoratore			
- stuccatore edile			
DRAGATORE	x	x	
ELETTRICISTA	x	x	
- accumulatorista			
- bobinatore			
- circuitista installatore e riparatore			
- elettrauto			
- elettrogenista			
- giuntista			
- magnetista			
- per centrali elettriche			
- per impianti e apparecchiature di compensazione magnetica			
- conduttori di forni elettrici			
- conduttori gruppi elettrogeni di potenza inferiore a 60 Kw			
- preparatore di gabinetto elettrotecnico			

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
ELETTROMECCANICO	x	x	
- elettromeccanico in genere			
- collaudatore elettromeccanico			
- congegnatore elettrico			
- elettrogenista			
ELETTRONICO	x	x	
- apparecchiatore radiotelegrafico			
- collaudatore elettronico			
- elettroacustico per ultrasuoni			
- strumentista per apparecchi di misura di radioattività			
- elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma			
- preparatore di gabinetto elettronico			
ELICISTA AERONAUTICO	x	x	
FABBRIO FUCINATORE E CARPENTIERE	x	x	
- laminatore			
- caldaio e caldaio fucinato			
- carpentiere in ferro e metalli			
- fabbro fucinato e forgiatore			
- ribaditore			
- tracciatore in metalli			
- orditore ferraiolo			
FALEGNAME	x	x	
- astuccio			
- ebanista e intagliatore in legno			
- falegname in genere			
- lucidatore di mobili			
- mascheratore e sceneggiatore			
- falegname macchinista			
- modellista			
- modellista fonditore			
- segantino brentista circolista			
- serrandista			
- tornitore in legno			
- vetraio			

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
FONDITORE	x	x	
- conduttore di macchine per pressofusione			
- fonditore in genere			
- fuochista di forni fusori			
- staffatore			
- formatore - animista			
FORMATORE DI PLASTICI	x	x	
(sostituisce: il costruttore di plastici)			
FOTOGRAFO	x	x	
- operatore stampatore a gelatina			
- ritoccatore all'aerografo			
- ritoccatore e riproduttore fotogrammista, fotochimico, fotogrammetrista			
- operatore, sviluppatore e stampatore cinematografico			
- fotoraddrizzatore mosaicista			
- operatore di microriproduttori e fotoriproduttori			
- operatore per litografia			
FOTOINCISORE	x	x	
- a tratto e mezza tinta			
- in tricromia			
- torcoliere			
FOTOTECNICO	x	x	
FRIGORISTA	x	x	
GONIOTELEMETRISTA PER POLIGONO	x	x	
- goniometrista e osservatore del tiro			
- telemetrista			
GUIDA PALOMBARO		x	x
IDRAULICO - TUBISTA	x	x	
INSTALLATORE E RIPARATORE DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI EROGAZIONE COMBUSTIBILI	x	x	

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
LAMIERISTA	x	x	
- in alluminio per costruzioni aeronautiche e varie			
- battilamiera			
- carrozziere			
LAVORATORE ARTE BIANCA	x	x	
- panettiere			
- pastaio			
- mugnaio			
- gallettaio			
LAVORATORE DI VETRO D'OTTICA	x	x	
- cernitore di vetro d'ottica			
- crogiolista di materie refrattarie			
- lavoratore di vetri d'ottica in genere			
- plasmatore di vetro d'ottica e preparatore di miscele vetrificabili			
- soffiatore di vetro			
LEGATORE	x	x	
- rilegatore in pelle, doratore			
- tagliatore di carta e fogli plastici			
LITOGRAFO	x	x	
- disegnatore cromista			
- levigatore e granitore			
- macchinista			
- trasportatore			
- tiraprove			
- varitipista			
- trasportatore fotolitografo			
LUCIDISTA DI DISEGNI	x	x	
- cianografo ed eliocianografo			
- lucidista di disegni in genere			
MACELLAIO		x	

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
MANOVALE PER LAVORAZIONI			x
- carenatore			
- decapatore con soda e acidi			
- gassogenista			
- battimazza			
- sabbiatore			
- foratore (di carpenteria)			
- addetto alle operazioni marinesche e piani di posa			
- fuochista per caldaie			
- scandagliatore			
- manovale addetto alle lavorazioni			
MECCANICO DI PRECISIONE D'ARTIGLIERIA	x	x	
- meccanico di artiglieria in genere			
- meccanico per congegni di puntamento e tiro			
- misuratore di artiglieria e armi portatili e collaudatore meccanico per congegni di tiro			
MECCANICO ODONTOTECNICO	x	x	
MECCANICO PER AUTOMOTOVEICOLI E PER MEZZI CORAZZATI	x	x	
- cambista differenziatore			
- meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati			
MECCANICO PER MACCHINE SPECIALI	x	x	
- meccanico per macchine da scrivere o da calcolo e telescriventi			
- meccanico per macchine meccanografiche			
- meccanico per strumenti fotogrammetrici e topografici			
- meccanico tipografo			
- orologiaio e cronometrista			
- meccanico aggiustatore di macchine per sartoria, calzature e varie del Servizio di commissariato			
MECCANICO PER POMPE A INIEZIONE E PER CARBURATORI .	x		
- carburatorista			
- meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori			

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
METALLIZZATORE	x	x	
- metallizzatore a spruzzo			
- zincatore a caldo			
MONTATORE AERONAUTICO	x		
- montatore aeronautico in genere			
- collaudatore al banco:			
- per cellula e complesso carrello			
- per impianti oleodinamici e pneumatici			
- per accessori ed impianti speciali			
MONTATORE DI IMPIANTI OLEODINAMICI	x	x	
- montatore di impianti oleodinamici in genere			
- torrettista			
MOTORISTA	x	x	
- motorista in genere			
- montatore di motore			
- collaudatore motorista			
MOTORISTA PER TURBOREATTORI	x	x	
- collaudatore al banco			
- riparatore			
- motorista di turboreattori in genere			
- montatore			
MURATORE	x	x	
- asfaltista			
- marmista e scalpellino			
- muratore in genere			
- pavimentatore			
- piastrellista			
OPERAIO CHIMICO	x	x	
- operaio chimico in genere			
- preparatore di laboratorio chimico			
- decontaminatore N. B. C.			
- preparatore di laboratorio farmaceutico			

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
OPERAIO PER BACINO - addetto al coordinamento delle operazioni di macchinari ed operazioni marinaresche e piani di posa - addetto alla condotta e manutenzione di mac- chinari	x	x	
OPERATORE DI MACCHINE ELETTRONICHE - operatore per macchine compositrici elettro- niche - operatore di macchine meccanografiche	x	x	
OPERATORE DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI - alesatore - brocciatore - conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche - fresatore - piallatore - rettificatore - rigatore di artiglieria e di canne per armi - tornitore in metalli - trapanista - pressatore	x	x	
OTTICO MONTATORE - collaudatore di congegni ottici e fotogramme- trici - montatore di ottiche - ottico per congegni di puntamento e tiro - quarzista - preparatore di laboratorio fisico	x	x	
OTTICO PATENTATO - sostituisce - ottico	x	x	
PALOMBARO - palombaro artefice - palombaro in genere	x	x	

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
PREPARATORE DI LABORATORIO	x	x	
- biologico			
- batteriologico			
SALDATORE	x	x	
- di materiali plastici			
- in gas neutro			
- elettrico ed autogeno			
SARTO	x	x	
- in genere			
- grafista			
- modellista			
- per paracadute			
- tagliatore			
SELLAIO	x	x	
- cuoiaio			
- sellaio in genere			
SPECIALISTA IN APPARECCHI A RAGGI X	x	x	
- radiografo			
- metalloscopista			
- preparatore di gabinetto radiologico			
STAGNINO	x	x	
- lattoniere			
- stagnino in genere			
- ramaio			
- radiatorista			
- piombaio			
STEREO FOTOCARTOGRAFISTA E LUCIDISTA TOPOCARTOGRAFICO	x	x	
STEREOTIPISTA	x	x	
STRUMENTISTA PER APPARECCHIATURE GEOTOPOGRAFICHE, METEOROLOGICHE E DI NAVIGAZIONE	x	x	
- strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima			
- strumentista per apparecchi meteorologici			

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
TAPPEZZIERE	x	x	
- cardatore			
- materassaio			
- tappezziere in genere			
- tappezziere per auto			
TELEFERISTA	x	x	
TIPOGRAFO	x	x	
- autotipista			
- correttore di bozze			
- linotipista			
- monotipista fonditore			
- monotipista tastierista			
- compositore a mano			
- costruttore di timbri			
- impressore			
VELAIO	x	x	
VULCANIZZATORE E GOMMISTA	x	x	

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

Qualifiche di mestiere per il personale operaio del ruolo dei servizi generali.

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
ADDETTO AI LAVORI AGRICOLI E GIARDINIERE	x	x	
- sorvegliante di lavori agricoli			
- addetto ai lavori di semina, raccolta e di campagna in genere			
- vivaista			
- staccionataio			
- giardiniere e ortolano			
- boscaiolo			
ADDETTO AI SERVIZI DI DEPOSITO E MAGAZZINO	x	x	
- addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali			
- addetto alle pompe di rifornimento combustibili			
- imballatore			
ADDETTO ALL'ESERCIZIO DELLE STAZIONI METEO	x	x	
ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA		x	
ALLEVATORE E ADDESTRATORE DI CANI DA GUARDIA	x	x	
ARTIFICIERE PER BONIFICA	x		
AUTISTA CON PATENTE CIVILE <i>D</i> ED <i>E</i> O CORRISPONDENTE MILITARE	x		
- addetto ad autorimessa con patente <i>D</i> ed <i>E</i>			
- conduttore di automezzi e trattori con patente <i>D</i> ed <i>E</i>			
AUTISTA CON PATENTE CIVILE <i>C</i> O CORRISPONDENTE MILITARE		x	
- sostituisce - conducente automezzi e trattori con patente <i>C</i>			
BAGNINO O FANGAROLO		x	
BUTTERO	x	x	
- buttero in genere			
- addetto all'allevamento			
CAMERIERE	x	x	
CAMERIERE MARITTIMO	x	x	
CANTONIERE FERROVIARIO		x	

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
CAPO TRENO	x		
CINIERE (*)			x
CONDUTTORE DI IMPIANTI DI LAVANDERIA AUTOMATICI E NON AUTOMATICI	x		
CONDUTTORE DI LOCOMOTIVE E LOCOMOTORI	x		
CONDUTTORE PATENTATO DI MACCHINE DI NATANTI:			
- meccanico navale di 1ª classe	x		
- meccanico navale di 2ª classe	x		
- fuochista autorizzato	x	x	
- motorista abilitato	x	x	
- marinaio motorista		x	
CONDUTTORE PATENTATO DI CALDAIE DI NATANTI:			
- con certificato di 1º grado o 2º grado generale	x		
- con certificato di 2º grado A o 2º grado B o 3º grado generale		x	
CONTATORE DI VALORI	x	x	
CUOCO	x	x	
CUOCO MARITTIMO	x	x	
FAMIGLIO	x	x	x
FATTORINO SEMAFORICO			x
RIORDINATORE CASERMAGGIO		x	
- guardarobiere			
- rammendatrice e cucitrice			
- stiratrice			
GUARDIA BACINO DI CENTRALE IDROELETTRICA	x		
GUARDIANO		x	x
INFERMIERE IN VETERINARIA	x	x	
INFERMIERE PATENTATO	x	x	

(*) I relativi compiti possono essere, temporaneamente, disimpegnati da operai in possesso di diversa qualifica.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Segue: TABELLA N. 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
MANISCALCO		x	
MANOVALE PER SERVIZI VARI			x
- lavandaio			
- serpante			
- addetto alle pulizie di cucina			
- stradino			
- cernitore di indumenti usati			
- cambusiere			
- bracciante			
- addetto ai quadrupedi e conducente			
- fontaniere			
- manovale addetto ai servizi generali			
- sorvegliante di impianti riscaldamento ad acqua			
- addetto alle stazioni di servizio automezzi			
- fognarolo			
MANOVALE PER SERVIZIO OSPEDALIERO			x
- portantino			
- addetto alla camera mortuaria			
- carrellista			
- addetto alla pulizia di corsia			
MANOVRATORE DI CARRI FERROVIARI	x	x	
- deviatore			x
MARINAIO		x	x
- attrezzista			
- di coperta			
- carbonaio			
- fuochista			
BARCAIOLO O GONDOLIERE			x
OPERATORE DI CABINA	x	x	
PADRONE DI MOTOSCAFI E PIROBARCHI ED ALTRI MARITTIMI ABILITATI ALLA CONDOTTA DI NATANTI	x	x	
- padrone di motoscafi velocissimi			
- padroni di motoscafi e pirobarche in genere			
- marinaio autorizzato al piccolo traffico			
- capo barca per traffico			
POMPIERE		x	

(È approvata).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa » (766).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 766, risultano assorbite le concorrenti proposte di legge Ciccardini ed altri (79), Ianniello ed altri (174), Galloni ed altri (688).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassi, Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Codacci Pisanelli, Cossiga, Galloni, Ianniello, Lucifredi, Maggioni, Malagugini, Monti Renato, Olivi, Restivo, Riz, Salizzoni, Sandomenico, Tozzi Condivi, Trantino, Vania, Vecchiarelli, Vetere, Vetrano.

La seduta termina alle 12,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO